

CRONACHE E OPINIONI

NOVEMBRE 2010

N. 11 - 2010 "Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1 comma 1, DCB Roma"
Filiale di Roma - mensile - Anno sessantacinquesimo

■ *Il cambiamento
è possibile*

■ *Persona
Comunità
Democrazia*

*Centro
Italiano
Femminile*



PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

di Lucio Romano

Università di Napoli "Federico II" - Dip. Scienze Ostetrico Ginecologiche
Copresidente nazionale Associazione Scienza & Vita


Ancora un tentativo per reintrodurre in Italia metodiche di fecondazione artificiale vietate dalla L.40/2004 che regola la procreazione medicalmente assistita. In particolare il tribunale di Catania, ricalcando il tribunale di Firenze di poche settimane prima, solleva una questione di legittimità costituzionale in merito al divieto di fecondazione eterologa, vale a dire all'utilizzo di ovuli e spermatozoi esterni alla coppia sterile.

Negli ultimi anni diversi sono stati gli interventi finalizzati alla delegittimazione della L.40, benché approvata con larga maggioranza trasversale dal Parlamento e ampiamente confermata dal referendum popolare del 2005. Facciamo una breve cronistoria dei precedenti. Il 16 luglio 2005 un giudice del tribunale di Cagliari solleva questione di legittimità costituzionale in merito all'art.13 - che vieta qualsiasi sperimentazione su embrioni umani - al fine di consentire la diagnosi genetica preim-

pianto in donna portatrice sana di beta-talassemia. Il 9 novembre 2006 la Corte Costituzionale dichiara inammissibile il ricorso. Il 24 settembre 2007 una sentenza del tribunale di Cagliari afferma che la diagnosi preimpianto è consentita "sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata della legge 40" e ordina all'istituto ospedaliero interessato di eseguirla. Il 23 gennaio 2008 il TAR Lazio solleva questione di legittimità costituzionale delle norme (art. 14, commi 2 e 3) che prevedono la creazione di un numero di embrioni non superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre. Così il tribunale di Firenze il 26 agosto 2008 che ripropone la creazione di embrioni oltre i tre stabiliti dalla L.40 con la crioconservazione degli embrioni soprannumerari. La Corte Costituzionale, con sentenza dell'1 aprile 2009 dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, limitatamente alle parole "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non su-

periore a tre"; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna. Nella stessa sentenza si dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1 - che vieta la crioconservazione e la soppressione di embrioni - sollevata con riferimento agli artt. 3 e 32, primo e secondo comma, della Costituzione.

Altrettanto manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3 - in cui la volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, e tra la manifestazione della volontà, che può essere revocata da ciascuno dei soggetti fino al momento della fecondazione dell'ovulo, e l'applicazione della



tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni – sollevata sempre in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione. Così manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 4 – che vieta la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla L. 194 – sollevata con riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione. Sempre la Corte Costituzionale, con ordinanza depositata il 12 marzo 2010, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 3, ultima parte e 14 commi 1, 2, 3 della L.40 sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, primo e secondo comma, della Costituzione. Il 13 gennaio 2010 un giudice del Tribunale di Salerno autorizza per la prima volta in Italia la diagnosi genetica preimpianto per una coppia fertile portatrice di malattia ereditaria (atrofia muscolare spinale di tipo 1) in deroga, tra l’altro, alla L.40 che consente pratiche di procreazione medicalmente assistita solo per i casi di sterilità.

Giungiamo, così, alla storia dei nostri giorni: riproporre la fecondazione artificiale eterologa.

È un tema, questo, che deve essere affrontato avendo come riferimento preliminare l’art. 1 della L. 40 che al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana consente il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, assicurando i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. In considerazione della ampiezza del tema in oggetto, consideriamo solo alcune delle principali criticità correlate alla fecondazione artificiale eterologa.

Proprio in merito ai diritti del concepito, possiamo laicamente annoverare quello naturale di riconoscergli la certezza e la conoscenza dei propri genitori, senza scissione tra paternità genetica e paternità sociale (eterologa con seme di donatore) o tra maternità genetica e maternità sociale (eterologa con ovociti di donatrice). Con l’eterologa si potrebbe fare ricorso contemporaneamente an-

che alla donazione sia di ovociti sia di spermatozoi, con il coinvolgimento di ben quattro figure genitoriali, biologiche e sociali. Secondo gli studi dello psichiatra perinatale francese Benoit Bayle, sostenitore della identità concezionale, “il concepimento conferisce al concepito una struttura onto-psichica, giacché il suo essere non si può definire fuori di una relazione con un altro che gli dona senso. Il concepito possiede una struttura identificante intersoggettiva poiché la sua identità concezionale si definisce in modo originale dall’identità dell’uomo e della donna che gli donano la vita. L’essere concepito artificialmente per dono di sperma deve la vita a quattro termini senza cui non esisterebbe: il donatore di sperma, l’uomo e la donna che l’allevano e l’èquipe medica. Ciò non vuol dire che il concepito artificialmente diverrà un essere anormale. Ma non possiamo ignorare ormai che le procreazioni artificiali toccano l’identità stessa del concepito trasformando la stessa natura dell’uomo”.

Che ci possano essere anche conflitti psicologici di estraniamento tra il genitore sociale e figlio, la prova è data da altre evidenze. Ricordiamo i casi di disconoscimento di paternità da parte di padri "giuridici" e i conflitti psicologici dei figli che, a conoscenza della donazione, esigono il riconoscimento di un diritto a sapere che non potrà essere soddisfatto. Da non sottacere, ancora, la volontà inesaudibile di conoscere fratelli e sorelle biologiche, figli dello stesso donatore o della stessa donatrice.

In altri termini il concepito da eterologa è deliberatamente destinato, sebbene paradossalmente dotato di pluralità genitoriale biologica e sociale, a essere orfano della figura materna e/o paterna biologica. Sebbene in alcuni Paesi, come in Canada, il donatore può scegliere di svelare la propria identità, nella stragrande maggioranza dei casi nessun donatore è disposto a cancellare l'anonimato. Infatti, come riportato in autorevoli studi, modifiche legislative riguardanti l'abolizione dell'anonimato hanno comportato un netta riduzione di donatori. Così in altri studi, al fine di aumentare il numero di donatori disponibili, s'incentiva il ricorso al pagamento definito "all-inclusive" dei c.d. volontari. Il pagamen-

to "all-inclusive" è ritenuto necessario per prevenire "il collasso completo del sistema". Nella categoria dei donatori si possono classificare diverse figure, con motivazioni differenti. In una recente review sono individuate diverse categorie di donatrici di ovociti: le donatrici pazienti (donne sottoposte a trattamenti per la sterilità donano ovociti alla Clinica che l'assiste a fronte di una riduzione delle spese), donatrici volontarie (donazione senza compenso economico), donatrici conosciute (donne che vogliono conoscere le donne riceventi), donatrici commerciali (donazione previo compenso monetario), donatrici potenziali (donne intenzionate a donare per la ricerca). Sempre in ambito di donazione non si può nascondere il mercato della compravendita di ovociti e spermatozoi: molto florido per i committenti, molto rischioso sotto il profilo medico per i donatori spesso indotti da povertà e bisogni. Un vero business, potremmo dire, anche con il diffuso commercio via internet. Comunque, legalizzare l'eterologa non eliminerebbe la compravendita dei gameti.

Alcuni, poi, pongono sullo stesso piano etico e psicologico l'adozione con l'eterologa. La similitudine è del tutto fuor-

vante. Con l'adozione si assiste alla separazione della genitorialità genetica da quella familiare, ma rappresenta un istituto che consente a un minore di poter vivere e crescere in una famiglia che gli assicura la doppia figura paterna e materna, in assenza di quella naturale. "L'adozione di minori non è lo strumento per dare un figlio a chi non ne ha, ma al contrario il mezzo per dare dei genitori a chi ne è privo". A suffragare ulteriormente tali considerazioni, è opportuno richiamare la legge n.149 del 28 marzo 2001 che norma l'adozione e l'affidamento dei minori e stabilisce che "il minore ha diritto di crescere e di essere educato nell'ambito della propria famiglia". Un'ulteriore considerazione, e non ultima, è di pertinenza biomedica. Per quanto la selezione del donatore o della donatrice sia rigorosa per impedire la trasmissibilità di patologie, anamnesticamente escluse o assenti all'atto della donazione, ciò non impedisce al concepito il diritto di sapere eventuali e decisive informazioni per la tutela della salute nel corso della sua vita. Con l'eterologa l'accesso a queste informazioni sarà impedito.

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (Unesco) ha firmato un accordo con l'Università Europea di Roma e l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum con il quale si stabilisce la creazione di una Cattedra Unesco di Bioetica e Diritti Umani (www.unescobiochair.org). Scopo della cattedra è promuovere un ampio interscambio di idee e condivisione di esperienze diverse attraverso il dialogo tra le istituzioni di educazione superiore di diversi paesi, specialmente di quelli in via di sviluppo. La Cattedra si trova all'interno dell'istituto di Bioetica e Diritti Umani, sostenuto dalla Facoltà di Bioetica dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum e dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Europea di Roma.

IlleR